

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - sentenze impugnabili – Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019 (Rv. 656058 - 02)

Processo amministrativo - Impugnazione per revocazione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Contestazione delle modalità di esercizio del potere giurisdizionale - Inammissibilità.

E' inammissibile il ricorso per cassazione volto a denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad una sentenza pronunciata dal giudice amministrativo in materia di revocazione - prevista nella giustizia amministrativa dall'art.106 c.p.a. con il richiamo ai casi ed ai modi di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c. - qualora la contestazione investa modalità di esercizio del potere giurisdizionale, atteso che la revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che consente di superare il giudicato attribuendo al giudice, nella ricorrenza dei presupposti di legge, il potere giurisdizionale in concreto; pertanto, prospettarne l'esercizio al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento, altro non è che dolersi dell'esercizio in tesi errato di detto potere, come tale rientrante nei limiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo.

Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019 (Rv. 656058 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_362](#), [Cod_Proc_Civ_art_395](#), [Cod_Proc_Civ_art_396](#)